

COMUNE DI SEDINI

PROVINCIA DI SASSARI

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SU

SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

E

ASSESTAMENTO GENERALE

COMUNE DI NULVI

REVISORE UNICO

Verbale n. 12 del 19 luglio 2021

Oggetto: Parere sul provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio e assestamento generale per l'esercizio 2021

PREMESSA

In data 30.03.2021, con deliberazione n. 27, il Consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione 2021-2023 (cfr. verbale n. 2 del 19/03/2021).

Dopo l'approvazione del bilancio di previsione, il Consiglio comunale ha approvato le seguenti variazioni di bilancio:

- deliberazione n. 15 in data 06.05.2021, (parere n. 6 del 05/05/2021);
- deliberazione n. 16 in data 06.05.2021 (parere n. 7 del 05/05/2021);
- deliberazione n. 21 in data 24.06.2021 (parere n. 8 del 15/06/2021) di ratifica della deliberazione di Giunta comunale n 54 del 13.05.2021 adottata in via d'urgenza ai sensi dell'art. 175, c. 4, TUEL;

La Giunta Comunale, con i poteri sostitutivi di cui all'art. 175, comma 4 del TUEL ha adottato i seguenti provvedimenti, in corso di ratifica da parte del Consiglio

- deliberazione n. 59 in data 01.07.2021 (parere n. 10 del 14/07/2021);
- deliberazione n. 62 in data 08.07.2021 (parere n. 11 del 19/07/2021).

In data 06.05.2021 il Consiglio comunale, con delibera n. 14, ha approvato il rendiconto 2020 (cfr. relazione/verbale n. 5 del 05/05/2021), determinando un risultato di amministrazione pari ad € 6.458.403,88 così composto:

- | | |
|-------------------------------------|---------------------|
| - fondi accantonati | per € 5.324.617,98; |
| - fondi vincolati | per € 1.118.699,35; |
| - fondi destinati agli investimenti | per € 6.281,50; |
| - fondi disponibili | per € 8.805,05. |

È stata sottoposta al Revisore Unico, per la successiva presentazione al Consiglio comunale nella prima seduta utile, la proposta di deliberazione e la documentazione necessaria all'esame dell'argomento di cui all'oggetto.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'articolo **193 del TUEL** prevede che:

“1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.

*2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il **31 luglio di ciascun anno**, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:*

- a. le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;*
- b. i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;*
- c. le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità' accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui”.*

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.

4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo.”

L'articolo **175 comma 8** del TUEL prevede che *“mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il **31 luglio di ciascun anno**, si attua*

la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”.

Rilevato che il regolamento di contabilità dell'ente non ha previsto una diversa periodicità per la salvaguardia degli equilibri di bilancio rispetto al termine del 31 luglio.

Al fine di monitorare l'andamento completo della gestione mantenendo l'equilibrio economico finanziario, gli enti locali devono attestare:

- ✓ il rispetto del principio del pareggio di bilancio;
- ✓ il rispetto di tutti gli equilibri cui il bilancio è sottoposto;
- ✓ la congruità della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto sia alla normativa vigente sia all'andamento delle entrate soggette a svalutazione;
- ✓ la congruità del fondo rischi passività potenziali e dell'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

Nel caso di accertamento negativo, gli enti devono adottare contestualmente:

- le misure necessarie al ripristino del pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, della gestione dei residui ed anche della gestione di cassa;
- i provvedimenti di ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 TUEL;
- l'adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione, nel caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui, o iscritto nel bilancio di previsione, in relazione a eventuali variazioni di bilancio che si rendessero necessarie;
- le misure per integrare il fondo rischi passività potenziali e l'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

L'operazione di ricognizione sottoposta all'analisi del Consiglio comunale ha pertanto una triplice finalità:

- ❖ Verificare, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il permanere degli equilibri generali di bilancio;
- ❖ Intervenire, qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, deliberando le misure idonee a ripristinare la situazione di pareggio;
- ❖ Monitorare, tramite l'analisi della situazione contabile attuale, lo stato di attuazione dei programmi generali intrapresi dall'Ente.

ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE

Il Revisore Unico prende atto che alla proposta di deliberazione sono allegati i seguenti documenti

- a. la stampa del conto del bilancio
- b. la dichiarazione di insussistenza dei debiti fuori bilancio rilasciata dai responsabili dei servizi o di esistenza di debiti con proposta di riconoscimento e finanziamento;
- c. la dichiarazione che il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione sia ancora adeguato in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui;
- d. il prospetto dimostrativo del rispetto degli equilibri di bilancio secondo quanto stabilito.

Il Revisore Unico, procede all'esame della documentazione relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, effettuata dall'Ente, come indicato anche dal principio della programmazione allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, punto 4.2 lettera g);

Dagli atti a corredo dell'operazione emerge che non sono stati segnalati debiti fuori bilancio da ripianare.

I Responsabili dei Servizi non hanno segnalato l'esistenza di situazioni che possono generare squilibrio di parte corrente e/o capitale, di competenza e/o nella gestione dei residui.

I Responsabili di servizio hanno segnalato la necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione per adeguarlo a nuove esigenze intervenute, anche in relazione alla rilevazione di nuove/maggiori entrate e per la necessità di regolarizzare le transazioni non monetarie.

Il Revisore Unico, pertanto, prende atto che non sussiste la necessità di operare interventi correttivi al fine della salvaguardia degli equilibri di bilancio, in quanto gli equilibri del bilancio sono garantiti dall'andamento generale dell'entrata e della spesa nella gestione di competenza e nella gestione in conto residui.

Il Revisore Unico procede all'analisi delle variazioni di bilancio proposte al Consiglio comunale, riepilogate **per titoli**, nei prospetti allegati alla proposta di delibera, ai quali si fa integrale richiamo.

Il Revisore unico attesta che le variazioni proposte sono:

- Attendibili sulla base dell'esigibilità delle entrate previste;
- Congrua sulla base delle spese da impegnare e della loro esigibilità;

- Coerenti in relazione al DUP e agli obiettivi di finanza pubblica;

Il Revisore ha verificato che con la variazione apportata in bilancio sono assicurati gli equilibri richiesti dal comma 6 dell'art.162 del Tuel, come da prospetto allegato alla proposta di delibera e che ne costituisce parte integrante.

CONCLUSIONE

Tutto ciò premesso, visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario, il Revisore Unico:

- verificato il permanere degli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui;
- verificata l'inesistenza di altri debiti fuori bilancio, non riconosciuti o non finanziati alla data odierna
- verificata la coerenza delle previsioni per gli anni 2021-2023;

esprime parere favorevole

sulla proposta di deliberazione relativa agli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui ed esprime il parere favorevole alla variazione di bilancio di previsione proposta.

Sedini, li 19 luglio 2021

Il Revisore Unico

Dott.ssa Assunta Cubeddu
